

Numero  
2873

cl

0

Bellinzona  
8 giugno 2022

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Al  
Dipartimento federale dell'interno  
Effingerstrasse 20  
3003 Berna

[Imr@blv.admin.ch](mailto:Imr@blv.admin.ch)

### Procedura di consultazione

### **UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nelle prescrizioni di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento**

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione indicata a margine avviata il 25 maggio scorso formuliamo le seguenti considerazioni.

In linea di principio accogliamo con favore l'intenzione del Consiglio federale di introdurre agevolazioni per un rapido adeguamento dell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti gli ingredienti olio di girasole e lecitina da olio di girasole, a causa delle prevedibili difficoltà di approvvigionamento legate alla guerra in Ucraina.

La modifica proposta va tuttavia ben oltre l'obiettivo di aiutare i produttori di derrate alimentari in caso di carenza di queste materie prime in relazione alla situazione in Ucraina.

In relazione alle difficoltà di approvvigionamento dovute alla pandemia COVID-19, per l'etichettatura degli adeguamenti delle ricette a breve termine nel 2020 è stato adottato per la prima volta dal Consiglio federale un sistema di apposizione di un bollino rosso, mediante l'inserimento dell'art. 12 cpv. 1bis e 1ter nell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, 817.02). In forma analoga dovrebbero adesso essere garantite delle facilitazioni temporanee per la dichiarazione degli ingredienti olio di girasole e lecitina da olio di girasole di origine ucraina.

Rispetto alla situazione venutasi a creare a seguito delle difficoltà di approvvigionamento nella crisi COVID-19, in questo caso è stata scelta una procedura sostanzialmente diversa. Al posto di regole determinanti nell'ordinanza del Consiglio federale, tramite l'inserimento nella ODerr dell'art. 12 cpv. 2bis e cpv. 2ter si conferirà al Dipartimento federale dell'interno (DFI) la competenza di prevedere temporanee deviazioni dai requisiti relativi alle informazioni sulle derrate alimentari. Da un punto di vista giuridico e politico è

RG n. 2873 del 8 giugno 2022

a nostro avviso discutibile ancorare in un'ordinanza del Consiglio federale una delega così ampia tramite procedura rapida. A tal fine, dovrebbe essere condotta una discussione approfondita nell'ambito di una procedura di consultazione ordinaria. Questo sostanziale adattamento, che è indipendente dalla situazione dell'approvvigionamento dei prodotti di girasole provenienti dall'Ucraina, avrebbe dovuto essere introdotto ad esempio nel quadro normativo della prossima revisione "Stretto 4". Attualizzare l'art. 12 cpv. 1bis e 1 ter nell'ODerr in modo analogo al regolamento relativo al punto rosso del COVID-19 per i temuti problemi di approvvigionamento in relazione alla guerra in Ucraina sarebbe stato sufficiente.

Qualora il DFI riceva, attraverso questa delega nell'ODerr, la competenza di emanare ordinanze dipartimentali in situazioni di questo tipo, potrebbero emergere anche intenzioni di modifica condizionati da fattori economici. In questo senso, la formulazione del presupposto per un'ordinanza dipartimentale ("situazione imprevista causata da fattori esterni"), così come dovrebbe essere ancorata nella ODerr, non risulta essere sufficientemente chiara né espressa in modo sufficientemente restrittivo. Solo situazioni politiche e di crisi globali straordinarie possono giustificare un adeguamento così drastico delle norme di etichettatura dei prodotti alimentari sotto forma di ordinanza dipartimentale. Non risulta inoltre chiaro il significato di "a causa di fattori esterni". Questo concetto potrebbe includere ad esempio anche perdite di raccolto di prodotti indigeni dovute a fattori meteorologici. I presupposti per tali drastici adeguamenti temporanei delle norme sull'etichettatura, che escludano in ogni caso l'inganno dei consumatori, devono quindi essere limitati e definiti in modo più ristretto.

Vi trasmettiamo in allegato il formulario debitamente compilato.

Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte violate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- citato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV**  
Derrate alimentari e nutrizione

## Procedura di consultazione per il progetto Ucraina; revisione delle ordinanze Procedura di consultazione fino all'8 giugno 2022

### Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo: Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

Persona di contatto: Nicola Forrer, Chimico cantonale

Telefono: 091/814.61.64

E-mail: nicola.forrer@ti.ch

Data: 2 giugno 2022

### Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. **Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza.**
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro l'8 giugno 2022 al seguente indirizzo e-mail: [lmr@blv.admin.ch](mailto:lmr@blv.admin.ch)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 37 02  
[lmr@blv.admin.ch](mailto:lmr@blv.admin.ch)

## Indice

1	Osservazioni generali sulla procedura di consultazione per il progetto Ucraina .....	3
2	CF: ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso .....	4
3	DFI: Ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucraina .....	5

## 1 Osservazioni generali sulla procedura di consultazione per il progetto Ucraina

### Osservazioni generali

In linea di principio accogliamo con favore l'intenzione del Consiglio federale di introdurre agevolazioni per un rapido adeguamento dell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti gli ingredienti olio di girasole e lecitina da olio di girasole, a causa delle prevedibili difficoltà di approvvigionamento legate alla guerra in Ucraina.

La modifica proposta va tuttavia ben oltre l'obiettivo di aiutare i produttori di derrate alimentari in caso di carenza di queste materie prime in relazione alla situazione in Ucraina.

In relazione alle difficoltà di approvvigionamento dovute alla pandemia COVID-19, per l'etichettatura degli adeguamenti delle ricette a breve termine nel 2020 è stato adottato per la prima volta dal Consiglio federale un sistema di apposizione di un bollino rosso, mediante l'inserimento dell'art. 12 cpv. 1bis e 1ter nell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, 817.02). In forma analoga dovrebbero adesso essere garantite delle facilitazioni temporanee per la dichiarazione degli ingredienti olio di girasole e lecitina da olio di girasole di origine ucraina.

Rispetto alla situazione venutasi a creare a seguito delle difficoltà di approvvigionamento nella crisi COVID-19, in questo caso è stata scelta una procedura sostanzialmente diversa. Al posto di regole determinanti nell'ordinanza del Consiglio federale, tramite l'inserimento nella ODerr dell'art. 12 cpv. 2bis e cpv. 2ter si conferirà al Dipartimento federale dell'interno (DFI) la competenza di prevedere temporanee deviazioni dai requisiti relativi alle informazioni sulle derrate alimentari. Da un punto di vista giuridico e politico è a nostro avviso discutibile ancorare in un'ordinanza del Consiglio federale una delega così ampia tramite procedura rapida. A tal fine, dovrebbe essere condotta una discussione approfondita nell'ambito di una procedura di consultazione ordinaria. Questo sostanziale adattamento, che è indipendente dalla situazione dell'approvvigionamento dei prodotti di girasole provenienti dall'Ucraina, avrebbe dovuto essere introdotto ad esempio nel quadro normativo della prossima revisione "Stretto 4". Attualizzare l'art. 12 cpv. 1bis e 1 ter nell'ODerr in modo analogo al regolamento relativo al punto rosso del COVID-19 per i temuti problemi di approvvigionamento in relazione alla guerra in Ucraina sarebbe stato sufficiente.

Qualora il DFI riceva, attraverso questa delega nell'ODerr, la competenza di emanare ordinanze dipartimentali in situazioni di questo tipo, potrebbero emergere anche intenzioni di modifica condizionati da fattori economici. In questo senso, la formulazione del presupposto per un'ordinanza dipartimentale ("situazione imprevista causata da fattori esterni"), così come dovrebbe essere ancorata nella ODerr, non risulta essere sufficientemente chiara né espressa in modo sufficientemente restrittivo. Solo situazioni politiche e di crisi globali straordinarie possono giustificare un adeguamento così drastico delle norme di etichettatura dei prodotti alimentari sotto forma di ordinanza dipartimentale. Non risulta inoltre chiaro il significato di "a causa di fattori esterni". Questo concetto potrebbe includere ad esempio anche perdite di raccolto di prodotti indigeni dovute a fattori meteorologici. I presupposti per tali drastici adeguamenti temporanei delle norme sull'etichettatura, che escludano in ogni caso l'inganno dei consumatori, devono quindi essere limitati e definiti in modo più ristretto.

## 2 CF: ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

### Osservazioni generali

Prendiamo atto e salutiamo con favore il fatto che la competenza del DFI riguardi solamente la determinazione delle deviazioni relative alle informazioni sulle derrate alimentari e che non possa prevedere deviazioni per quanto riguarda i requisiti che un alimento deve soddisfare (es: composizione o tipo di produzione) affinché possa essere utilizzata una determinata dichiarazione. I requisiti che devono ad esempio essere soddisfatti per l'etichettatura "Bio", non dovrebbero quindi poter essere indeboliti.

La modifica proposta va ben oltre l'obiettivo di aiutare i produttori di derrate alimentari in caso di carenza di materie prime in relazione alla situazione in Ucraina. Accoglieremmo pertanto con favore una modifica della ODerr sostanzialmente analoga a quella dell'art 12. cpv. 1bis e dell'art. 12 cpv. 1ter ODerr senza un'ordinanza dipartimentale.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 12 cpv. 2 bis	Non è chiaro cosa significhi "dovuta a fattori esterni", a parte l'esclusione dell'auto-inflizione. La restrizione in questa forma può essere eliminata. È tuttavia essenziale riconsiderare e chiarire le condizioni in base alle quali il DFI ha la facoltà di emanare ordinanze successive con sgravi temporanei nella dichiarazione delle derrate alimentari.	Eliminare "dovuta a fattori esterni"
Art. 12 cpv. 2 bis	Sarebbe utile un'indicazione concreta del contenuto dell'art. 31, cpv. 1	Le informazioni sui prodotti OGM di cui all'articolo 31 cpv. 1 sono escluse.

### 3 DFI: Ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucraina

#### Osservazioni generali

Si vedano anche i commenti generali sulla consultazione.

Nell'attuale bozza, la restrizione delle regole previste per i due ingredienti con origine verificabile "Ucraina" non è sufficiente. Un'ampia perdita di forniture dall'Ucraina porterà in linea di principio a una carenza di questi due ingredienti sul mercato mondiale. Riteniamo pertanto logico introdurre la regola prevista, indipendentemente dall'origine dei due ingredienti.

Accogliamo favorevolmente la restrizione ai prodotti in cui l'ingrediente olio di girasole non è né evidenziato né elogiato. Rileviamo però che, in base alle spiegazioni sulla revisione dell'ODerr, anche le indicazioni nutrizionali devono essere valutate come rilevanti per la salute e quindi l'evidenziazione di una proprietà rilevante in relazione all'olio di semi di girasole (ad esempio la presenza di vitamina E) esclude fin dall'inizio l'uso del bollino rosso, senza che ciò venga esplicitamente ribadito nell'art. 1 cpv. 2.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 1 cpv. 1	Il regolamento proposto non si spinge abbastanza in profondità. La perdita di forniture di olio di girasole e di lecitina da olio di girasole provenienti dall'Ucraina porterà a una carenza di entrambi gli ingredienti sull'intero mercato mondiale. Con la limitazione all'origine Ucraina, l'obiettivo di prevenire le carenze del prodotto viene disatteso	Eliminare la restrizione "provenienti dall'Ucraina" senza sostituirla.
Art. 1 cpv. 1	La dimostrazione legata all'indisponibilità relativa alla situazione in Ucraina è un riempitivo poco giustificabile in questo caso.	Eliminare il requisito "dimostrato"
Art. 1 cpv. 2	Il termine "caratterizzazione" comprende indiscutibilmente anche l'elenco degli ingredienti (cfr. tra l'altro l'art. 2 cpv. 1 n. 16 ODerr). Per le eccezioni non è rilevante la caratterizzazione, ma solo l'evidenziazione.  La misura in cui il mascheramento dell'enfasi dell'ingrediente olio di girasole, come suggerito nelle note esplicative alla modifica del regolamento, sia un approccio realistico resta una questione aperta.	Eliminare la restrizione "nella caratterizzazione"
Art. 2 cpv. 1	Le deroghe di cui alle lettere a e b richiedono un adeguamento dell'elenco degli ingredienti nell'etichettatura dei prodotti che contengono l'ingrediente olio di girasole (lett. a) o l'additivo lecitina da olio di girasole (lett. b) nella ricetta originale. In questi casi, al responsabile viene concessa una maggiore flessibilità nella produzione e i bollini rossi sono obsoleti.	Adattare la struttura dell'art. 2.

	<p>Nelle lettere c e d sono elencate le possibilità di indicare l'etichettatura temporaneamente non conforme di un prodotto tramite un adesivo rotondo rosso.</p> <p>Sarebbe utile che le possibilità sostanzialmente diverse di etichettatura o correzione dell'etichettatura fossero già evidenti dalla struttura del regolamento. Questo aumenterebbe la leggibilità (e la comprensibilità) e risparmierebbe discussioni inutili.</p>	
Art. 2 cpv. 1 lett. a	La formulazione proposta è infelice, molto macchinosa e difficilmente comprensibile anche per gli esperti	In deroga all'allegato 5, parte A, numeri 8 e 9 dell'Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle informazioni sulle derrate alimentari (OID), è possibile fornire diverse indicazioni per le classi di oli raffinati di origine vegetale e grassi di origine vegetale, a condizione che almeno uno di questi oli o grassi sia stato utilizzato nel prodotto finito.
Art. 3 cpv. 2	Nonostante il lungo periodo di validità di questo regolamento, i prodotti già realizzati secondo questo regolamento ed etichettati con un adesivo dovrebbero poter essere venduti anche dopo questa data. Altrimenti le autorità preposte all'applicazione della legge si troveranno probabilmente di fronte a richieste insensate per vendita di prodotti alimentari che non sono (o non sono più) etichettati in modo conforme.	Le derrate alimentari etichettate secondo la presente ordinanza possono continuare a essere fornite ai consumatori anche dopo la scadenza del periodo di validità della presente ordinanza fino all'esaurimento delle scorte.